

Class: 14.v,12.v.,7/001.sfa,001.arm,12/2019A/001

Organismo Pagatore  
ARPEA  
Via Bogino 23- Torino

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N.11**

**Ai Produttori interessati**

**Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI**

**Oggetto: Domanda Unica di Pagamento 2018. Procedura di Presentazione delle Istanze di Riesame Zootecnia, Premi art. 52 del Reg (UE) n. 1307/2013.**

## **DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2018**

### **PROCEDURA DI PRESENTAZIONE**

### **DELLE**

### **ISTANZE DI RIESAME**

### **Zootecnia**

### **Premi art. 52 Reg. del reg 1307/2013**



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

## Sommario

1. PREMESSA.....	4
1. CIRCOLARI AGEA DI RIFERIMENTO .....	4
2. Modalità e requisiti per la presentazione delle istanze .....	4
3. INAMMISSIBILITA' E SANZIONI NEL CASO DI REGISTRAZIONI TARDIVE IN BDN .....	7
4. ESITO DEI CONTROLLI DELL'ISTRUTTORIA E NOTIFICA DELLE RISULTANZE .....	14
5. TERMINI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME.....	16

## 1. PREMESSA

Il presente documento individua e descrive gli adempimenti stabiliti per i CAA e per i beneficiari in proprio finalizzati alla presentazione delle istanze di parte per le aziende richiedenti premio ai sensi dell'art. 52 Reg. del reg 1307/2013 sulla campagna domanda unica 2018 , premi zootecnici di cui alla successiva riportante i codici intervento ( tabella 1).

A partire dalla Campagna 2016, in seguito all'abolizione con DM dell'11/10/2016 art. 10 della Dichiarazione integrativa "Comunicazione Capi Zootecnia", i dati dei capi ammissibili sono stati direttamente desunti interrogando i metodi web service messi a disposizione da Agea Coordinamento tramite BDN (Banca dati nazionale), banca dati ufficiale certificata per le informazioni del settore zootecnico.

Ai sensi della Circolare Prot. N. ACIU.2015.427 del 29/09/2015 ai fini dello svolgimento delle istruttorie e dell'erogazione dei contributi nel settore della zootecnia, gli Organismi pagatori devono avvalersi solo delle informazioni elaborate ,certificate e fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN), ai sensi dell'art. 21, paragrafi da 3 a 5, del Reg. (UE) n. 809/2014.

Arpea ha sottoscritto un protocollo di intesa con Agea con il quale può delegare attività di propria competenza a SIN e avvalersi dei sistemi informatici nazionali realizzati dallo stesso.

Arpea, per la campagna 2018, ha ritenuto opportuno delegare l'attività di istruttoria sulle pratiche richiedenti premio art. 52 zootecnia a SIN, avvalendosi di sistemi informatici nazionali. In particolare i dati relativi ai parametri del latte di cui all'art. 2 del DM dell'11 ottobre 2016 sono stati caricati sul sistema SIAN sull'applicativo denominato "domanda integrativa per vacche da latte".

### 1. CIRCOLARI AGEA DI RIFERIMENTO

Circolare AGEA 0095272 del 06/12/2018;

Circolare AGEA.24672.2019 del 15 marzo 2019;

Circolare AGEA.44753.2019 del 20 maggio 2019.

### 2. MODALITÀ E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Possono essere presentate istanze di parte al fine del riesame delle pratiche DU2018 premi art. 52 Reg. 1307/2013 – premi zootecnici - .

- I capi scaricati esclusivamente da BDN, sono messi a disposizione dei CAA e dei beneficiari tramite apposite reportistiche sul sistema informatico RPU . Inoltre sul sito istituzionale di Arpea sono state pubblicate le diapositive e la documentazione del corso di formazione effettuati in data 04/07/2019 relativo ai controlli sulla campagna 2018 tenutosi agli

operatori dei CAA allo scopo di poterli supportare nella presentazione delle istanze di riesame.

- L'istanza di riesame deve essere presentata a mezzo pec ad Arpea all'indirizzo [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it) e riportante ad oggetto "istanza riesame zootecnia 2018 CUUA\_\_\_\_RAGIONE SOCIALE\_\_\_\_\_" e deve contenere:
  - richiesta del CAA o dal beneficiario in proprio e motivazione;
  - premio sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
  - codice stalla sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
  - identificativi dei capi oggetto dell'istanza;
  - eventuale documentazione giustificativa comprovante l'ammissibilità del capo al premio.
  
- Una volta presentata l'istanza, verrà effettuato, se richiesto, un eventuale scarico dei capi che verrà tenuto in considerazione come scarico definitivo, anche nel caso tale scarico portasse a una situazione più penalizzante per il beneficiario, a seguito dei controlli amministrativi di cui alle Circolari Agea ed in particolare all'Allegato Tecnico della Circolare AGEA.44753.2019 del 20 maggio 2019.

#### PUNTI D'ATTENZIONE

- A) I premi zootecnici vengono erogati al detentore della stalla o al proprietario in base alla tipologia di premio. Di seguito si riporta la tabella 1 con l'indicazione dell'avente diritto:

Tabella 1

Codice Intervento	Intervento/PREMIO	CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO
310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)	DETENTORE
311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 6)	DETENTORE
312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 9)	DETENTORE
313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)	DETENTORE
314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3)	DETENTORE

315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21 , COMMA 7)	DETENTORE/PROPRIETARIO
316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
317	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21 , COMMA 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21 , COMMA 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21 , COMMA 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMI 1 e 2)	DETENTORE
321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 6 e 7)	DETENTORE/PROPRIETARIO
322	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).	DETENTORE

B) Tutti i capi vengono scaricati da BDN ad eccezione di quelli che:

-hanno date di registrazioni incongruenti nelle movimentazioni o nelle date relative alla macellazioni.

Ad esempio:

1) capo "Bianchina" entra nella stalla XXXTOXXX il 10/12/2016, ed esce dalla stalla il 10/03/2017. Entra nella nuova stalla XXXCNXXX il 09/03/2017 ed esce dalla stalla per essere macellato il 09/12/2017. Tale capo non è ammissibile perché le registrazioni non sono congruenti e non è possibile risalire alla corretta entrata nella stalla nuova.

2) Capo "Nerina" entra nella stalla XXXTOXXX il 10/02/2017 ed esce il 10/10/2017. Da BDN risulta la macellazione il 09/10/2017. Tale capo non è ammissibile perché le

registrazioni non sono congruenti e non è possibile risalire alla corretta data di macellazione / o uscita del capo.

### **3. INAMMISSIBILITA' E SANZIONI NEL CASO DI REGISTRAZIONI TARDIVE IN BDN**

Il presente paragrafo riporta le procedure atte a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, ai fini delle istruttorie delle misure zootecniche di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

A partire dalla campagna 2016 gli Organismi Pagatori sono tenuti ad effettuare il controllo delle registrazioni in BDN, verificando l'ammissibilità dei capi pagabili, utilizzando a tal fine i dati inseriti nella BDN. Sono inoltre state emanate nuove disposizioni normative relativamente alle sanzioni da applicare in caso di registrazioni tardive. La conoscenza di questa procedura è indispensabile per comprendere le ragioni dell'inammissibilità dei capi in relazione ai premi richiesti.

#### **CODICI INTERVENTO 310, 312, 313, 314 e 322**

La circolare n. AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0044753 del 20/05/2019 con l'allegato "Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013" norma i termini di registrazione in BDN dei capi ai fini dell'ammissibilità degli stessi ai singoli premi.

a) Per le misure in questione non è previsto un periodo di detenzione e, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di registrazione, devono essere considerate le movimentazioni delle vacche entrate nell'allevamento oggetto di pagamento nell'anno di campagna e le movimentazioni delle vacche che, seppur entrate nell'allevamento in anni precedenti, sono state regolarizzate in ritardo nell'anno di domanda.

b) Per verificare il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione si applica la seguente procedura (per la descrizione dei parametri, si faccia riferimento alla tabella presente nell'Allegato alla Circolare Circolare AGEA.44753.2019 del 20 maggio 2019, pagine 5 a 12) :

- $SE (Vacca\_Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso - Vacca\_Dt\_Ingresso) > 7$  giorni per la comunicazione della movimentazione, la tempistica NON è rispettata; si applicano, quindi, le sanzioni previste nei successivi punti.

- SE (Vacca\_Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso – Vacca\_Dt\_Ingresso)  $\leq$  7 giorni per la comunicazione della movimentazione, la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:

- SE (Vacca\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Ingresso – Vacca\_Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso)  $>$  7 giorni, oltre eventuali festività, per la registrazione della movimentazione, la tempistica NON è rispettata.

c) In presenza di un qualsiasi ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, la vacca è ammissibile al pagamento e, allo stesso tempo, subisce l'applicazione delle riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

Esempio 1

60 vacche soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità

4 vacche presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata

Calcolo dell'esito  $4/60 = 6,66\%$

Capi pagabili:  $60 * (1 - 0,0666) = 56$

d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto.

e) Con riferimento alle misure in esame, occorre verificare l'ulteriore condizione di ammissibilità riguardante il vitello nato dalla vacca/bufala oggetto del premio: il vitello deve essere correttamente identificato e registrato. Deve quindi rispettare le seguenti tempistiche:

TI  $\leq$  20 giorni per l'applicazione del marchio

TR  $\leq$  7 giorni per la registrazione del capo

f) Alla luce della suddetta tempistica, si applicano le seguenti procedure di calcolo per verificare la tempestività dell'identificazione e registrazione in BDN:

1. l'allevatore non si avvale di un soggetto delegato ai fini della registrazione:



SE Flag\_Proroga\_Marcatura = 'N' e Flag\_Delegato\_Nascita\_Vitello = 'N'

si esegue la differenza

$(\text{Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita} - \text{Dt\_Nascita\_Vitello}) \leq 27$  giorni

la tempistica è rispettata.

2. l'allevatore si avvale di un soggetto delegato ai fini della registrazione:

SE Flag\_Proroga\_Marcatura = 'N' e Flag\_Delegato\_Nascita\_Vitello = 'S' o "R" (nel calcolo si considerano ulteriori 7 giorni di calendario)

si esegue la differenza

$(\text{Vitello\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Nascita} - \text{Dt\_Nascita\_Vitello}) \leq 34$  giorni

la tempistica è rispettata.

### **CODICE INTERVENTO 311**

Per la misura in questione è previsto un periodo di permanenza di sei mesi della vacca in un allevamento situato in zone di montagna e si verifica che il capo rispetti il requisito in questione dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN. A tal fine, devono essere considerate le movimentazioni delle vacche entrate nell'allevamento oggetto di pagamento nell'anno di campagna e le movimentazioni delle vacche che, seppur entrate nell'allevamento in anni precedenti, sono state regolarizzate in ritardo nell'anno di domanda.

a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata della vacca nella stalla, applicando la seguente procedura:

- SE  $(\text{Vacca\_Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso} - \text{Vacca\_Dt\_Ingresso}) > 7$  giorni per la comunicazione della movimentazione, la tempistica NON è rispettata; si applicano, quindi, le sanzioni previste nei successivi punti.

- SE (Vacca\_Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso – Vacca\_Dt\_Ingresso)  $\leq$  7 giorni per la comunicazione della movimentazione, la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:

- SE (Vacca\_Dt\_Inserimento\_Bdn\_Ingresso – Vacca\_Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso)  $>$  7 giorni, oltre eventuali festività, per la registrazione della movimentazione, la tempistica NON è rispettata.

b) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta è necessario verificare il rispetto del periodo di permanenza di sei mesi presso un allevamento situato in zone di montagna secondo la seguente procedura di calcolo:

- Dt\_fine\_Detenzione - Vacca\_Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso  $\Rightarrow$  6 mesi

Qualora il capo transiti in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti, occorre verificare, con le formule sopra indicate, il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione di ogni passaggio intervenuto tra i diversi detentori. Come precisato dai Servizi della Commissione (cfr nota Ares (2015) 3963336 del 25 settembre 2015), l'eventuale ritardo di una registrazione determina comunque l'applicazione di sanzioni in capo al beneficiario del premio, anche se persona differente dal soggetto al quale è imputabile il ritardo della registrazione. In presenza di più detentori susseguitesi nell'anno di campagna occorre eseguire la verifica a partire dalla prima detenzione nell'anno di campagna e considerare la data di fine detenzione (Dt\_fine\_Detenzione) dell'ultimo detentore utile per raggiungere il periodo di sei mesi di detenzione. Dalla BDN sono scaricati i dati relativi a tutte le movimentazioni susseguitesi nell'anno solare e l'allevamento presso il quale è nato il vitello, i quali sono utilizzati per la verifica del periodo di permanenza di sei mesi.

b1) Nel caso in cui tempistica descritta al precedente punto a) sia rispettata è necessario verificare il rispetto del periodo di permanenza di sei mesi presso un allevamento situato in zone di montagna secondo la seguente procedura di calcolo:

- Dt\_fine\_Detenzione - Dt\_inizio\_Detenzione  $\Rightarrow$  6 mesi

c) Successivamente all'esecuzione del calcolo di cui alle precedenti ipotesi alternative, possono verificarsi i seguenti due scenari alternativi:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata della vacca nella stalla, risulta soddisfatto il periodo di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per la misura in questione, la vacca è ammissibile al pagamento e, allo stesso tempo, subisce l'applicazione delle riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

Esempio

60 vacche soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità

4 vacche presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata

Calcolo dell'esito  $4/60 = 6,66\%$

Capi pagabili:  $60 * (1 - 0,0666) = 56$

2. Il capo non soddisfa la condizione di ammissibilità di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, non avendo raggiunto la condizione di ammissibilità all'aiuto, il capo è escluso dal pagamento.

d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto.

e) Con riferimento alla verifica della tempestività della registrazione del vitello, si applica la procedura di calcolo di cui alle lettere e) ed f) del precedente paragrafo riguardante i "CODICI INTERVENTO 310, 312, 313, 314 e 322".

### **CODICI INTERVENTO 315, 316, 317, 318, 319**

Per questi interventi viene verificato innanzitutto il periodo di detenzione minimo (6 mesi per il 315-317-318-319 e 12 mesi per il 316), il quale viene verificato dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN.

Per il controllo del periodo minimo di detenzione si fa riferimento al paragrafo 5 del "Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di

cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013", allegato alla Circolare AGEA.44753.2019 del 20 maggio 2019.

a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi o dodici mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata del bovino nella stalla, applicando la seguente procedura (per i odici riferirsi alla Tabella 2:

- $SE (Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso - Dt\_Ingresso) > 7$  giorni per la comunicazione della movimentazione, la tempistica NON è rispettata; si applicano, quindi, le sanzioni previste nei successivi punti.
- $SE (Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso - Dt\_Ingresso) \leq 7$  giorni per la comunicazione della movimentazione, la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:
  - $SE (Dt\_Inserimento\_Bdn\_Ingresso - Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso) > 7$  giorni, oltre eventuali festività, per la registrazione della movimentazione, la tempistica NON è rispettata.

Qualora il capo macellato nasca in stalla (quindi  $Dt\_nascita = Dt\_ingresso$ ), occorre verificare il rispetto di venti giorni per la marcatura del capo e sette giorni per la comunicazione all'autorità competente, ai quali si aggiungono ulteriori sette giorni di calendario (cinque giorni lavorativi) in caso di delega. Si applicano quindi le seguenti formule:

- $SE (Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso - Dt\_Ingresso) > 27$  (venti giorni per la marcatura + sette giorni per la comunicazione) la tempistica NON è rispettata; si applicano, quindi, le sanzioni previste nei successivi punti.
- $SE (Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso - Dt\_Ingresso) \leq 27$  (venti giorni per la marcatura + sette giorni per la comunicazione) la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:
  - $SE (Dt\_Inserimento\_Bdn\_Ingresso - Dt\_Com\_Autorita\_Ingresso) > 7$  giorni, oltre eventuali festività, per la registrazione della movimentazione, la tempistica NON è rispettata.

b) In secondo luogo, nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta, è necessario verificare il rispetto del periodo di detenzione di sei o dodici mesi con la seguente procedura di calcolo:

- $Dt\_uscita - Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso \Rightarrow 6 \text{ mesi o } 12 \text{ mesi (per intervento 316)}$

Qualora il capo transiti in più stalle, si considera l'inserimento del capo nella prima stalla del soggetto beneficiario.

c) Successivamente all'esecuzione del calcolo di cui sopra, possono verificarsi i seguenti due scenari:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione del capo in entrata nella stalla, risulta soddisfatto il periodo di detenzione di sei o dodici mesi. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, il capo è ammissibile al pagamento e, allo stesso tempo, subisce l'applicazione delle riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

Esempio

60 bovini soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità

4 bovini presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata

Calcolo dell'esito  $4/60 = 6,66\%$

Capi pagabili:  $60 * (1 - 0,0666) = 56$

2. Il capo non soddisfa la condizione di ammissibilità di detenzione di sei mesi o dodici mesi a causa della tardiva registrazione della movimentazione dell'entrata in stalla ( $Dt\_uscita - Dt\_inserimento\_bdn\_ingresso < 6 \text{ mesi o } 12 \text{ mesi (per intervento 316)}$  E ( $Dt\_uscita - Dt\_Ingresso \Rightarrow 6 \text{ mesi o } 12 \text{ mesi (per intervento 316)}$ ). In tal caso il capo potenzialmente ammissibile è anomalo, non è ammissibile al pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

#### Esempio

60 bovini detenuti dall'azienda

4 bovini non raggiungono il periodo di detenzione di sei mesi o 12 mesi (per intervento 316) a causa del ritardo della registrazione

Calcolo dell'esito:  $4/56 = 7,14\%$

Capi pagabili:  $56 * (1 - 0,0714) = 52$

Qualora un'azienda presenti entrambi gli scenari sopra descritti, si calcola un unico esito. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

#### Esempio

60 bovini detenuti in azienda

4 bovini non raggiungono il periodo di detenzione di sei o dodici mesi a causa di un ritardo di registrazione

4 bovini presentano un ritardo della registrazione della movimentazione in entrata e raggiungono il periodo di detenzione

Calcolo dell'esito:  $8/56 = 14,28\%$

Capi pagabili:  $56 * (1 - (2 * 0,1428)) = 40$

d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che il capo ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto.

#### **4. ESITO DEI CONTROLLI DELL'ISTRUTTORIA E NOTIFICA DELLE RISULTANZE**

Prima dell'apertura delle istanze, ARPEA rende noti gli esiti delle istruttorie ai CAA e ai beneficiari in proprio, pubblicando delle reportistiche sull'applicativo RPU, consultabili sia dai CAA che dai beneficiari in proprio nella sezione 27 - Istruttoria - Zootecnia 2016/2017/2018.

Tali reportistiche evidenzieranno i capi pagabili e i capi inammissibili con relativa motivazione. Di seguito si elencano le motivazioni:



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

<b>Macellati</b>
Capo irregolare da servizi veterinari, controlli oggettivi.
Capo doppio, stesso beneficiario.
Supero con CUA:
Capo pagato su PSR.
Capo anomalo per registrazione tardiva (no sanzione).
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo si paga e si sanziona.
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo non si paga e si sanziona per periodo di detenzione minima non rispettata (data uscita stalla -DT INSER. INGRESSO IN BDN<6 mesi).
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo non si paga e si sanziona per periodo di detenzione minima non rispettata (DT FINE DETENZIONE -DATA INSERIMENTO INGRESSO BDN<6 mesi).
<b>Vacche</b>
Capo irregolare da servizi veterinari, controlli oggettivi.
Capo doppio, stesso beneficiario.
Supero con CUA:
Capo pagato su PSR.
Analisi latte non valide.
Domanda integrativa non valida.
Mancano le analisi del latte.
Capo anomalo per registrazione tardiva (no sanzione).
Eta non conforme/ registrazione incoerente
Periodo interparto non rispettato
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo si paga e si sanziona
Criterio IBR non rispettato
Tempistiche di registrazione non rispettate : il capo si paga e si sanziona per periodo di detenzione minima rispettato.
Periodo di detenzione minima per la vacca in montagna non rispettato (DATA FINE DETENZIONE -DATA INIZIO DETENZIONE DEL CAPO IN STALLE DI MONTAGNA < 6 MESI)



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

## **5. APERTURA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIESAME**

Le istanze di riesame zootecnia, premi art. 52 Reg. del reg 1307/2013, potranno essere presentate sino al 21/08/2019. Oltre tale termine le istanze sono irricevibili.